

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 3064-B

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati MASTRANTUONO, DI DONATO e IOSSA

(V. Stampato n. 4417)

*approvato dalla II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei
deputati nella seduta del 19 novembre 1991*

(V. Stampato n. 3064)

*modificato dalla 2ª Commissione permanente (Giustizia) del Senato della
Repubblica nella seduta dell'8 gennaio 1992*

(V. Stampato Camera n. 4417-B)

*nuovamente modificato dalla II Commissione permanente (Giustizia)
della Camera dei deputati nella seduta del 21 gennaio 1992*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 gennaio 1992*

**Disciplina della competenza territoriale per le controversie
relative ai rapporti di cui al numero 3) dell'articolo 409 del
codice di procedura civile**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

Art. 1.

1. All'articolo 413 del codice di procedura civile, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Competente per territorio per le controversie previste dal numero 3) dell'articolo 409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto numero 3) dell'articolo 409».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

Art. 1.

1. *Identico:*

«Competente per territorio per le controversie previste dal numero 3) dell'articolo 409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova la residenza dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto numero 3) dell'articolo 409».